

CITTÀ DI TORINO  
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 187 del 25 maggio 2009

OGGETTO: Variante parziale n.186 al P.R.G. – Immobile denominato “Palazzo San Giorgio di Biandrate”, sito in Torino, via delle Orfane, n. 6. –Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Urbanistica e Patrimonio Storico, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante l’immobile denominato “Palazzo San Giorgio di Biandrate”, sito in Torino, via delle Orfane, n. 6.

La Variante è volta unicamente a consentire la modifica della destinazione d’uso di un’immobile e non modifica le prescrizioni circa la tipologia di intervento edilizio ammesso, il cui limite resta al restauro conservativo; in sintesi prevede:

- A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell’area oggetto della presente variante, da area normativa “**R5**”, *Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica corrispondenti a palazzi rappresentativi*, ad area normativa “TE”, *Aree o complessi di edifici a destinazione terziaria*;
- B) la conseguente attribuzione dei parametri urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti all’area normativa “TE”;
- C) l’assoggettamento degli immobili oggetto della variante ai disposti dell’articolo 10 – Zona Urbana Centrale Storica e dell’allegato A delle stesse Norme;

L’immobile oggetto della variante è situato in un contesto edificato (classificato di categoria A) ai sensi del DM. 1444/68) ed è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; diversamente, com’è il caso in questione, si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale.

Si è proceduto pertanto alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, secondo la procedura dettata dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “3 Varianti Parziali”.

Con nota, prot. 4299 dell'8 aprile 2009, di questo Settore, è stata inviata all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per l'espressione del parere circa l'assoggettabilità al processo di valutazione della VAS.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 0357954/2009/LB6 del 4 maggio 2009 (prot. Divisione Ambiente 5573 dell'11/05/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

L'ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell'Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 50466/SS 06 03 dell'11 maggio 2009 (prot. Divisione Ambiente 5952 del 20/05/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

Dato atto che, dalla data dell'8 aprile 2009 in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

In conclusione, valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prescrizioni proposte dall'A.R.P.A..

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.186 al P.R.G. – Immobile denominato “Palazzo San Giorgio di Biandrate”, sito in Torino, via delle Orfane, n. 6, dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi espressi in narrativa;
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore  
Ambiente e Territorio  
ing. Federico Saporiti